



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelta dall'IVASS
ROSARIA LIMONCIELLO	Componente designata dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ROSARIA LIMONCIELLO

Riunione del 17/06/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 4 febbraio 2026 (e reclamo del 24 settembre 2025), il ricorrente rappresenta di aver subito un sinistro stradale in data 2 ottobre 2024, la cui gestione *“a causa dell'inadempienza del perito incaricat[o], si è protratta ad oggi”*.

In particolare, il ricorrente riferisce che l'impresa avrebbe riconosciuto un risarcimento insufficiente, solo in seguito alla presentazione di un reclamo all'IVASS, basandosi su una constatazione parziale e non veritiera dei danni subiti.

Successivamente al pagamento, l'impresa avrebbe interrotto ogni comunicazione con il ricorrente, nonostante i plurimi solleciti, di cui l'ultimo nel mese di gennaio 2026, volti ad ottenere chiarimenti sulle motivazioni alla base dell'ammontare dell'offerta, e ciò dal mese



di ottobre 2024 fino al giorno d'invio del ricorso all'Arbitro assicurativo, il 4 febbraio 2026, nonostante il reclamo effettuato il 24 settembre 2025.

L'impresa, costituitasi, comunica che la controversia in oggetto è attualmente sottoposta all'esame della propria struttura antifrode, necessitando di ulteriori accertamenti istruttori. Per questo motivo, l'impresa chiede, con unico motivo di difesa, che il ricorso venga dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (nel seguito, il Decreto).

Il ricorrente, nel termine per le repliche, deposita una perizia dei danni al veicolo derivanti dal sinistro.

Egli non formula una precisa domanda all'Arbitro Assicurativo; tuttavia, dai documenti allegati si deduce che intenda ottenere un'integrazione del risarcimento in misura pari a euro 5.483,20, oltre al risarcimento dei danni morali subiti *"per tutto il tempo trascorso"*.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso in oggetto si pone la questione, sollevata dall'impresa, dell'inammissibilità del ricorso per deferimento del sinistro alle strutture antifrode e conseguente applicabilità dell'art. 11, comma 8, del Decreto, che preclude a questo Collegio di entrare nel merito della controversia quando sono necessari gli accertamenti istruttori che esso non può disporre ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo Decreto.

Al riguardo, il Collegio rileva che l'impresa resistente si è limitata a rappresentare la devoluzione del sinistro alle strutture antifrode, senza nulla dedurre in merito ai fatti e alle ragioni poste a fondamento di tale determinazione.

L'eccezione, per come formulata, non può trovare accoglimento.

Come già affermato da questo Collegio, si ritiene che non vi debba essere un mero automatismo tra l'assegnazione di un sinistro alle *"aree speciali"* da parte dell'impresa e la decisione finale che è rimessa ad una valutazione complessiva del Collegio stesso alla luce di tutto quanto dedotto e contro dedotto dalle parti (cfr. *Decisione AAS n. 533/2026*).

La rimessione alle *"aree speciali"* deve essere supportata da una ancorché minima argomentazione, pur nel rispetto delle esigenze difensive delle imprese, a tutela del principio del contraddittorio dinanzi a questo Collegio.

Ciò posto, fermo quanto sopra osservato, risulta comunque prevalente una diversa ragione di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio e di natura assorbente.

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio ha ad oggetto la richiesta di integrazione del risarcimento dei danni formulata in relazione a un sinistro derivante dalla circolazione stradale. Essa è, pertanto, soggetta al limite di competenza per valore di euro 2.500,00, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b), n. 1), del Decreto.

Benché la domanda, per la sua genericità, si collochi al limite dell'inammissibilità per indeterminatezza, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto, questo Collegio ritiene che nel caso di specie il relativo *petitum* possa essere individuato con sufficiente chiarezza mediante l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo e della documentazione



allegata, in particolare del reclamo. Da tali elementi emerge che il ricorrente contesta l'ammontare del risarcimento riconosciuto dall'impresa, deducendo che la relativa quantificazione non avrebbe adeguatamente tenuto conto della percentuale di invalidità asseritamente derivata dal sinistro, pari al 46%, del numero dei giorni di inabilità risultante dalla documentazione sanitaria, nonché della natura e dell'entità dei danni riportati dal veicolo.

In ragione di tali elementi, il ricorrente ha quantificato, già in sede di previo reclamo, l'ulteriore importo richiesto in almeno euro 5.483,20. La domanda, così ricostruita, eccede il limite di competenza per valore del Collegio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da

CONCETTA BRESCIA MORRA